

Gazzetta ufficiale

C 157

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
27 maggio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 157/01 Tassi di cambio dell'euro 1

Corte dei conti

2011/C 157/02 Relazione speciale n. 3/2011 «L'efficacia e l'efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti» 2

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 157/03 Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 3

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

| | | |
|---------------|---|---|
| 2011/C 157/04 | Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6) | 5 |
| 2011/C 157/05 | Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5 e GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6) | 8 |

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

| | | |
|---------------|---|---|
| 2011/C 157/06 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6160 — Apollo/PlayPower) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 9 |
|---------------|---|---|

ALTRI ATTI

Commissione europea

| | | |
|---------------|--|----|
| 2011/C 157/07 | Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari | 10 |
|---------------|--|----|



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 maggio 2011

(2011/C 157/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,4168 | AUD | dollari australiani | 1,3383 |
| JPY | yen giapponesi | 115,95 | CAD | dollari canadesi | 1,3855 |
| DKK | corone danesi | 7,4567 | HKD | dollari di Hong Kong | 11,0267 |
| GBP | sterline inglesi | 0,86850 | NZD | dollari neozelandesi | 1,7496 |
| SEK | corone svedesi | 8,9010 | SGD | dollari di Singapore | 1,7615 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,2343 | KRW | won sudcoreani | 1 542,21 |
| ISK | corone islandesi | | ZAR | rand sudafricani | 9,8907 |
| NOK | corone norvegesi | 7,7900 | CNY | renminbi Yuan cinese | 9,1972 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | HRK | kuna croata | 7,4380 |
| CZK | corone ceche | 24,618 | IDR | rupia indonesiana | 12 161,57 |
| HUF | fiorini ungheresi | 269,02 | MYR | ringgit malese | 4,3078 |
| LTL | litas lituani | 3,4528 | PHP | peso filippino | 61,562 |
| LVL | lats lettoni | 0,7093 | RUB | rublo russo | 39,9775 |
| PLN | zloty polacchi | 3,9675 | THB | baht thailandese | 43,085 |
| RON | leu rumeni | 4,1340 | BRL | real brasiliano | 2,3012 |
| TRY | lire turche | 2,2655 | MXN | peso messicano | 16,5107 |
| | | | INR | rupia indiana | 64,1880 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 3/2011 «L'efficacia e l'efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti»

(2011/C 157/02)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 3/2011 «L'efficacia e l'efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://www.eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors
Communication and Reports Unit
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2011/C 157/03)

Aiuto n.: SA.32842 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda nominativa a Intercoop Frutos Secos

Base giuridica: Resolución de concesión de la ayuda al expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,05 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 18 maggio 2011-31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006], produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito web:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=6ce1ec2b-4b77-4c2c-8d19-9cdd02237a0f&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32848 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda nominativa INTERCITRUS: Promoción agroalimentaria de los cítricos.

Base giuridica: Resolución de concesión de ayuda acogido a la línea «promoción agroalimentaria de los cítricos»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,35 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 18 maggio 2011-31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito web:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=8d1201eb-7066-4360-82c1-4b5d54f528c8&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32983 (11/XA)

Stato membro: Ungheria

Regione: Hungary

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése

Base giuridica:

- A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről (Bizottság regisztrációs száma: SA.32561 (11/XA)),
- Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló .../2011. (...) VM rendelet.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 7 050 milioni di HUF.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 23 maggio 2011-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Epizootie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006], settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministry of Rural Development
Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
1055
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Sito web:

<http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=302#!DocumentBrowse>

Altre informazioni: —

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6)

(2011/C 157/04)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale degli Affari interni.

ITALIA

sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006, nella GU C 57 dell'1.3.2008 e nella GU C 207 del 14.8.2008

- I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 sono i seguenti:
 - permessi di soggiorno con validità temporanea — validi da tre mesi a un massimo di tre anni. Sono rilasciati per i seguenti motivi:
 - affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),
 - motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),
 - motivi religiosi,
 - studio,
 - missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),
 - asilo politico,
 - apolidia,
 - tirocinio formazione professionale,
 - riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),
 - ricerca scientifica,
 - attesa occupazione,
 - lavoro autonomo,

- lavoro subordinato,
- lavoro subordinato stagionale,
- famiglia,
- famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),
- volontariato,
- protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della direttiva 2004/83/CE),
- permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente,
- permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità:
 - permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a tre mesi),
 - carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:
- carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono cittadini di paesi terzi, con validità fino a cinque anni,
- carta d'identità M.A.E.: (carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri):
 - mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico,
 - mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico,
 - mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario,
 - mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio,
 - mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio,
 - mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio,
 - mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio,

- mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario.

N.B.: i modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i Consoli onorari stranieri non vengono più rilasciati e sono sostituiti dal mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

Sul retro delle carte d'identità è indicato che la carta di identità esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen,

- elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.
-

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5 e GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6)

(2011/C 157/05)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

POLONIA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006

Gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere sono stabiliti dal regolamento del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione del 22 dicembre 2008 relativo ai mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca e ai documenti che comprovino che essi siano in grado di ottenere legalmente tali mezzi. (GU 2008, n. 235, punto 1611).

Tale regolamento stabilisce quanto segue:

i cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca per un periodo non superiore a tre giorni devono disporre di mezzi di sussistenza che coprano i costi di vitto, alloggio, transito e rientro nel paese di provenienza, per un importo non inferiore a 300 PLN o all'equivalente in una valuta straniera;

i cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca per un periodo superiore a tre giorni devono disporre di mezzi di sussistenza che coprano i costi di cui al paragrafo precedente, per un importo non inferiore a 100 PLN per ogni giorno del periodo di soggiorno previsto o all'equivalente in una valuta straniera.

I cittadini che entrano sul territorio della Repubblica polacca:

- 1) in quanto partecipanti ad un «viaggio tutto compreso», ad un campo di giovani o a eventi sportivi;
- 2) i costi del cui soggiorno nella Repubblica polacca siano già pagati;
- 3) per recarsi in un centro medico di cura;
- 4) per partecipare ad un programma, disciplinato da un accordo internazionale di cui sia parte la Repubblica polacca, che permetta di effettuare sul territorio della Repubblica polacca un lavoro estivo che non costituisca lo scopo principale del soggiorno;

sono tenuti a disporre di un importo pari ad almeno 20 PLN per ciascun giorno del periodo di soggiorno previsto e in ogni caso non inferiore a 100 PLN o almeno all'equivalente in una valuta straniera.

I cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca per intraprendere o continuare gli studi, partecipare a ricerche scientifiche o ad azioni di formazione devono disporre di un importo di 1 600 PLN o dell'equivalente in una valuta straniera per coprire i costi di vitto e alloggio per il periodo dei primi due mesi del periodo di soggiorno previsto sul territorio polacco.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6160 — Apollo/PlayPower)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 157/06)

1. In data 16 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Apollo Group acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa PlayPower Holdings Inc. mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Apollo Group: investimenti di portafoglio,

— PlayPower: produzione di articoli sportivi, giochi e giocattoli.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6160 — Apollo/PlayPower, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2011/C 157/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«LIMONE DI ROCCA IMPERIALE»****N. CE: IT-PGI-0005-0818-26.07.2010****IGP (X) DOP ()****1. Denominazione:**

«Limone di Rocca Imperiale».

2. Stato membro o paese terzo:

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:**3.1. Tipo di prodotto:**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale» e' riservata ai frutti provenienti dalle cultivar del gruppo Femminello, appartenente alla specie botanica Citrus Limun Burm., noti nel comprensorio col nome di «Limone di Rocca Imperiale».

All'atto della sua immissione al consumo, i frutti di «Limone di Rocca Imperiale» presentano le seguenti caratteristiche:

- colore della buccia: da verde chiaro a giallo,
- forma del frutto: da ellittico-allungata a sferoidale,
- dimensioni: da medio a grande, con calibro non inferiore a 53 mm,
- peso non inferiore a 100 grammi,
- flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte e intenso con contenuto in limonene > 70 % (% sul totale degli idrocarburi terpenici),
- polpa: di colore giallo citrino, pressoché priva di semi,
- succo di colore giallo citrino, con resa uguale o superiore al 30 % e con acidità < 5 % (5/100 ml).

(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Possono ottenere la denominazione IGP «Limone di Rocca Imperiale» solo i limoni appartenenti alla categoria commerciale «Extra», «I» e «II».

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati):*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:*

Tutte le fasi di coltivazione e raccolta del «Limone di Rocca Imperiale» devono avvenire nell'area geografica delimitata.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:*

Per i frutti non commercializzati immediatamente dopo la raccolta è permessa la conservazione a basse temperature. Le temperature di conservazione non devono superare gli 11 °C. I tempi di condizionamento non devono superare i 60 giorni dalla raccolta.

3.7. *Norme specifiche relative all'etichettatura:*

Le confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:

- la denominazione IGP «Limone di Rocca Imperiale» con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta,
- il logo sotto riportato,
- il simbolo dell'UE della IGP,
- la categoria commerciale di appartenenza «Extra», «I» e «II».



4. **Definizione concisa della zona geografica:**

La zona di produzione dell'IGP «Limone di Rocca Imperiale» coincide con il territorio amministrativo del comune di Rocca Imperiale.

5. **Legame con la zona geografica:**

5.1. *Specificità della zona geografica:*

Il comune di Rocca Imperiale è un areale che pur ricadendo nella fascia climatica di tipo mediterraneo, per la particolare conformazione orografica gode di un particolare microclima favorevole alla coltivazione e allo sviluppo di tale coltura. Risulta protetta dai venti di tramontana dalle colline situate a ovest, a nord e a sud, e risente dall'azione mitigatrice del mare a sud-est. Si tratta di un ambiente naturale in grado di esaltare le caratteristiche qualitative del prodotto. L'acqua che rappresenta un fattore limitante per la coltura del limone, in questa zona è presente con una piovosità media annua della zona è di circa 600 mm, ben distribuita, soprattutto nella fase autunno-invernale, e mediamente in primavera all'inizio del ciclo colturale. Nei periodi successivi, la coltura necessita di interventi irrigui e le disponibilità idriche provengono da falde alimentate dalle acque del massiccio del Pollino ed in minor misura dai torrenti attivi durante il periodo invernale.

5.2. Specificità del prodotto:

Le caratteristiche peculiari fondanti la reputazione del «Limone di Rocca Imperiale» sono: resa in succo superiore al 30 %; contenuto in limonene superiore al 70 % che insieme ad altri componenti aromatici conferisce ai frutti un profumo, forte ed intenso. Queste caratteristiche conferiscono al «Limone di Rocca Imperiale» una propria identità nei mercati locali, regionali e nazionali.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Nella zona di produzione sono significative le feste organizzate fin dagli inizi degli anni '80 nelle quali vengono programmate degustazioni di prodotti tipici locali con piatti a base di «Limone di Rocca Imperiale». La presenza consolidata del prodotto nel territorio e la sua reputazione si riscontra nell'impiego dei Limoni di Rocca Imperiale nella cucina tradizionale, dove la sua buccia ricca oli essenziali e il suo succo sono utilizzati per esaltare il profumo e i sapori delle pietanze e a caratterizzarle. A testimonianza della vitalità di una tradizione molto radicata nel territorio, nella prima quindicina di agosto si svolge la «Sagra dei Limoni di Rocca Imperiale», che si tiene nella omonima località e che rappresenta da qualche anno la più rinomata occasione per la degustazione del prodotto. Il profumo intenso e persistente che si sprigiona dai frutti, induce i consumatori ad associare il prodotto al territorio di Rocca Imperiale, abituandosi così a distinguerlo e a preferirlo ad altri. Inoltre, in quasi tutte le feste patronali, nelle fiere e in qualunque manifestazione folcloristica è usanza locale allestire i mercatini con i «Limoni di Rocca Imperiale» in cesti o in composizioni particolari.

Il «Limone di Rocca Imperiale» è presente nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 2006 e l'uso consolidato del nome «Limone di Rocca Imperiale» è affermato da oltre venticinque anni. La denominazione è usata correntemente per indicare il prodotto in questione anche nelle regioni limitrofe così come dimostrato da documenti commerciali e di trasporto delle aziende del comprensorio, da documenti parrocchiali, ed incontri promossi dalle organizzazioni professionali agricole. Infine, è opportuno ricordare che la coltivazione del «Limone di Rocca Imperiale» rappresenta oggi una componente molto interessante del paesaggio agrario dell'Alto Jonio Cosentino. Infatti, le contrade dell'omonimo comune, su cui si estende la coltivazione, sono note col nome di «Giardini dei limoni di Rocca Imperiale».

Il legame culturale, economico e paesaggistico del «Limone di Rocca Imperiale» con il contesto locale risulta essere quindi particolarmente forte.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Limone di Rocca Imperiale» sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 135 del 12 giugno 2010.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

— sul seguente link http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

— accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero (<http://www.politicheagricole.it>) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».

RETTIFICHE**Invito a manifestare interesse a partecipare rivolto agli esperti scientifici interessati ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 99 del 31 marzo 2011)

(2011/C 157/08)

A pagina 37, al punto «11. Termine ultimo per l'invio delle candidature»:

Anziché: «... 31 maggio 2011 ...»,

leggi: «... 14 giugno 2011 ...»

Retifiche

2011/C 157/08

Invito a manifestare interesse a partecipare rivolto agli esperti scientifici interessati ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) (GU C 99 del 31.3.2011) ... 13



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 100 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 770 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

